

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI  
**LEGA CALCIO**  
**COMITATO REGIONALE TOSCANO**



**Stagione Sportiva 2009/2010**

**Comunicato Ufficiale n° 02**

<b><u>Sommario:</u></b>	
<a href="#"><u>CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA</u></a>	<i>Pag. 3</i>
<a href="#"><u>CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA</u></a>	<i>Pag. 5</i>
<a href="#"><u>Decisioni della Commissione Disciplinare d' Appello</u></a>	<i>Pag. 6</i>
<a href="#"><u>Decisioni della Commissione Disciplinare d' Appello</u></a>	<i>Pag. 7</i>
<a href="#"><u>Decisioni della Commissione Disciplinare d' Appello</u></a>	<i>Pag. 8</i>

*Firenze, 11 settembre 2009*



**RECAPITI:**

<http://www.legacalciouisptoscana.it>

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze  
 telefono: 055 432055 - fax 055 4249936

[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.legacalciouisptoscana.it>

## ORGANIGRAMMA DI LEGA

Arturo	ALBERTI	Comitato di	Massa
Alessandro	BALDI	Comitato di	Firenze
Natale	BARSOTTI	Comitato della	Versilia (LU)
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato della	Livorno
Luca	CASCINI	Comitato di	Pistoia
Roberto	CELLAI	Comitato di	Empoli
Sabina	PICCIONI	Comitato di	Prato
Pasquale	COCCO	Comitato della	Valdera (PI)
Renzo	DONASOLDI	Comitato della	Zona del Cuoio (PI)
Giorgio	FUCINI	Comitato di	Arezzo
Gabriele	MADDII	Comitato di	Siena
Luca	MANZI	Comitato di	Valdicesina
Paris	MONI	Comitato di	Pisa
Vanessa	SPERA	Comitato di	Empoli

Presidente:

**ALESSANDRO BALDI**

### DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cellai Roberto, Moni Paris, Maddii Gabriele, Alberti Arturo

### SEGRETERIA TECNICA

**Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00**

Segretario

Fabio Sgrò

### SETTORE ATTIVITA'

**Coordinatore**

**Roberto Cellai**

Gruppo di Lavoro

Paris Moni, Barsotti Natale, Vanessa Spera, Luca Manzi

### SETTORE DISCIPLINA

**Coordinatore**

**Piccioni Sabina**

Commissione Giudici:

Disciplinare d'Appello: Cipollini Vasco (Empoli), Carlesi Renzo (Pisa), Carlesi David ( Prato).

### SETTORE ARBITRI

**Coordinatore**

**Giorgio Fucini**

Designatore

Franco Bandinelli

Coordinatore Osservatori

Luigi Lenzi

Gruppo di lavoro:

# CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 5/2009 -

La Corte Nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri  
Rocco Varraso - responsabile  
Silvia Borselli - componente  
Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Associazione Sportiva G.S.L.

## Svolgimento del procedimento

Con atto del 13 Luglio 2009 l'Associazione Sportiva G.S.L., in persona del Presidente Sig. Dario Alati, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 63 RD avverso la delibera della Commissione Disciplinare di Secondo Grado della Lega Calcio Regionale Toscana n. 48 del 1 Luglio 2009, pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 38 del 3 Luglio 2009 e sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio UISP territoriale di Livorno n. 43 dell'8 Luglio 2009.

L'Associazione Ricorrente con il presente reclamo chiede l'annullamento della Delibera della Commissione Disciplinare di Appello Regionale con la quale, in applicazione dell'art. 109 Regolamento di Disciplina, è stata disposta nei confronti dell' Ass. Sportiva G.S.L. la perdita della gara disputata il 5/6/2009 contro la Soc. Digicar e valevole per le semifinali del Trofeo "Coppa Rocchi" organizzato dalla Lega Calcio Territoriale di Livorno, in considerazione del fatto che la società ricorrente avrebbe utilizzato durante la gara un atleta, Valerio Chimenti, sprovvisto di regolare tesseramento in quanto precedentemente tesserato presso un'altra associazione ed in possesso solo del nulla osta della società di primo tesseramento ma non della scheda di attività, così come invece imposto l'art. 16 lett. d) del Regolamento di Attività.

A fondamento della richiesta di annullamento della delibera del Giudice di Appello, con conseguente omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo e annullamento delle squalifiche dei tesserati Valerio Chimenti e Claudio Citti, la parte ricorrente pone l'affermata non diretta responsabilità dell'irregolarità del tesseramento in considerazione del fatto che la richiesta di regolarizzazione era stata presentata per tempo all'ufficio tesseramento competente ed era stata inoltre pagata la quota relativa. Per quanto attiene invece alle squalifiche disposte nei confronti dei tesserati Valerio Chimenti e Claudio Citti, la ricorrente contesta nel primo caso la nullità della squalifica, sostenendo che non è compito dell'atleta richiedere il tesseramento, ma è la Società che deve farlo per conto dei propri atleti, nel caso del Citti si oppone invece il fatto che, essendo tesserato con tessera di tipo "A" e dunque non essendo agli atti Ufficiali un Dirigente, non ha motivo di esser squalificato come tale.

## Motivazione

Così come giustamente affermato dalla Commissione Disciplinare di Appello, occorre in primo luogo stigmatizzare il negligente comportamento dell'Ufficio Tesseramento, sicuramente responsabile per non aver dato seguito alla richiesta della Ass. G.S.L. di tesserare il Chimenti, richiesta tra l'altro accompagnata da regolare pagamento della quota prevista; ma nonostante questa doverosa premessa non si può non tener conto della Normativa Generale UISP che pone a carico delle Società l'obbligo e l'onere di utilizzare dirigenti ed atleti muniti di regolare tesseramento e nel caso di specie il tesseramento sarebbe stato regolare solo a seguito del rilascio della Scheda di Attività da parte dell'Ufficio Tesseramento, così come previsto dall'art. 16 lett. d) del Regolamento Attività. Dunque la ricorrente per non incorrere nelle sanzioni disposte dal Capo I, Sezione III del Regolamento di Disciplina, ed in particolare dall'art. 109 che punisce con la perdita della gara e l'ammenda di 25 € le Associazioni che fanno partecipare ad una gara Soci non in regola con le norme di partecipazione e/o affiliazione e/o tesseramento, non avrebbe dovuto inserire nelle note gara il Chimenti fino al perfezionamento della procedura di tesseramento e pur considerando la buona fede della ricorrente, questa Corte deve tener presente ed applicare le sanzioni previste dalla Normativa Generale.

Anche per quel che attiene la squalifica del Chimenti, conseguente all'irregolarità del tesseramento, non è possibile accogliere le osservazioni della ricorrente in considerazione del fatto che la Normativa Generale prevede una sanzione esplicita per i soci che partecipano a gare non essendo in regola con le norme di tesseramento, tale partecipazione è infatti un comportamento espressamente sanzionato, anche a titolo di colpa, dal Capo II, Sezione III, art. 141 del Regolamento di Disciplina che stabilisce in questo caso una

squalifica per i soci da un minimo di 1 ad un massimo 3 mesi, e dunque il Chimenti, per il fatto stesso di essere stato inserito nelle liste gara senza la prevista Scheda di Attività, deve essere sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalla Normativa.

L'art. 141 del Regolamento di Disciplina sanziona inoltre con squalifica anche colui che "fa partecipare" ad una gara Soci non in regola con le norme di tesseramento e dunque colui che firma la lista gara in funzione di Dirigente accompagnatore e questo in applicazione dell'art. 7 RA che individua nell'Accompagnatore Ufficiale (o nel capitano) colui che ha la rappresentanza dell'Associazione durante lo svolgimento delle gare. Nel caso di specie le note gara presentate all'arbitro e allegate agli atti del ricorso sono firmate da Claudio Citti e dunque anche il Citti risulta sanzionabile in base all'art. 141 RD,

**P.Q.M.**

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva G.S.L., riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana;
- dispone l'incameramento della cauzione versata dall'Associazione ricorrente per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Livorno e alla Lega Calcio Regionale Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 28/8/2009

f.to Rocco Varraso  
f.to Silvia Borselli  
f.to Rosa La Terra Pirrè

# CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

## - DECISIONE N. 6/2009 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri  
Rocco Varraso - responsabile  
Silvia Borselli - componente  
Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

**Ricorrente: Sig. Sassetti Alessandro**

### Svolgimento del procedimento

Con atto del 30 Giugno 2009 il Sig. Sassetti Alessandro proponeva ricorso ex art. 63 del Regolamento di Disciplina, avverso la Delibera n. 45 della Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 24/6/2009, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Sanminiatese (Società di appartenenza dell'attuale ricorrente), veniva ridotta la squalifica del Sassetti in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del 16/05/2009 tra Sanminiatese a Romaiano valevole per la Coppa UISP organizzata dalla Lega Calcio Zona Cuoio, squalifica inizialmente disposta per un anno dal Giudice Sportivo di Primo Grado e ridotta fino al 22/02/2010 dalla Commissione Disciplinare di Appello in applicazione degli artt. 127, 129, 131, 136 e 26 del Regolamento di Disciplina.

Nel ricorso l'interessato, sancendo l'opponibilità delle prove semplici alla prove legali di cui venga accertata la non veridicità e contestando la manifesta sproporzione della sanzione comminata dal Giudice di Secondo Grado, chiede alla Corte di Giustizia la riduzione della squalifica in considerazione di una diversa ricostruzione dei fatti contestati. In sostanza il ricorrente contesta la veridicità del referto arbitrale, sostenendo che non ci sarebbe stato alcun contatto fisico con il direttore di gara, che dunque sarebbe caduto battendo la testa e necessitando della cure del Pronto Soccorso, non a seguito di una testata, così invece come indicato nel referto, nè ci sarebbe stato un comportamento minaccioso né gravemente intimidatorio, ma solo un comportamento scomposto ed un tono alterato nel rivolgersi al D.G. al momento della notifica della seconda ammonizione cui aveva fatto seguito l'espulsione. Per comprovare quanto asserito il ricorrente produceva dichiarazioni scritte dei Sig.ri Franco Castellani, Vincenzo Tagliaferri, Alessandro Baronti e Maurizio Sassetti.

### Motivazione

Ai sensi dell'art. 89 del Regolamento di Disciplina il contenuto del referto del direttore di gara costituisce prova legale incontrovertibile che nella gerarchia dei mezzi probatori non può essere superata da nessuna prova semplice alla quale appartengono le dichiarazioni prodotte dal ricorrente. Il fatto che, nel caso di specie, manchino prove legali contrarie (referto dell'Assistente Ufficiale o relazione dell'Osservatore) da contrapporre a quanto dichiarato dal direttore di gara, non consente di dare maggiore credibilità alle argomentazioni del ricorrente e alle dichiarazioni prodotte che appartengono comunque ad una categoria probatoria considerata di rango inferiore rispetto al referto dell'arbitro. Tale referto infatti, ai sensi della normativa, costituisce prova legale e quindi come tale considerata meritevole di maggior affidamento. Per superare la preclusione che impedisce di opporre le prove semplici a quelle legali è necessario che la prova legale sia dichiarata falsa, ma nel caso di specie l'eventuale falsità della prova legale non risulta dimostrata, di conseguenza le prove semplici rimangono prive di quella forza probatoria che consentirebbe di ergerle allo stesso livello della prova legale e non possono dunque prevalere su quest'ultima a cui occorre dare il rilievo riconosciuto dalla normativa generale. Tutto ciò premesso e considerato si conferma la valutazione effettuata dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale UISP della Toscana.

### P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta il ricorso proposto dal Sig. Alessandro Sassetti, riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso;

- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Comitato Zona del Cuoio e alla Lega Calcio Regionale Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 28/8/2009

f.to Rocco Varraso  
f.to Silvia Borselli  
f.to Rosa La Terra Pirrè

**DELIBERA n° 49 anno 2008/09**  
**Ricorrente : G.S. La Cella**  
**Comitato UISP : Valdera**  
**gara del 23.06.2009**  
**C.U. n°41 dell' 02.07.2009**

Ricorso del G.S. La Cella avverso le sanzioni di squalifica nei confronti dei sotto elencati tesserati:

- 1) Michele Cellierino fino al 31/12/2010 Articoli 136 e 26 RD
- 2) Daniele Bini fino al 31/12/2010 Articoli 136 e 26 RD
- 3) Andrea Lupi fino al 23/12/2009 Articoli 136 e 46 RD
- 4) Maurizio Marchi fino al 23/12/2009 Articoli 136 e 46 RD
- 5) Nicola Galli fino al 23/12/2009 Articoli 136 e 46 RD

La Soc. G.S. La Cella ha presentato formale ricorso avverso le squalifiche in oggetto, asserendo che le sanzioni comminate ai propri tesserati sono esagerate per i fatti che si sono svolti sul terreno di giuoco. Come tesi difensiva, la ricorrente, sostiene che gli illeciti contestati ai tesserati Cellierino e Bini, non sono da considerare come atti di violenza nei confronti del DG perché, nelle loro intenzioni, vi è stato semplicemente un tentativo di mimare, in maniera probabilmente irruenta e fin troppo veritiera, dei falli subiti in azione di gioco; per quanto concerne i tesserati Lupi, Marchi e Galli, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, venivano verbalmente assaliti e minacciati dai sostenitori della squadra avversaria, indebitamente presenti all'interno dello spazio antistante gli spogliatoi stessi, ma, grazie all'intervento dei dirigenti delle società, è stato impedito qualsiasi contatto fra loro. Questo, di fatto, escluderebbe l'applicazione dell'Art 136 (atto di violenza).

In considerazione di tutto ciò, chiede una sostanziale riduzione delle squalifiche inflitte dal Giudice di 1° grado.

Questa Commissione, dopo aver ascoltato i tesserati in questione, i Collaboratori Ufficiali e il DG che, per rendere ancora più comprensibile la dinamica dei fatti, allegava agli atti un supplemento di rapporto, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e delibera:

Daniele Bini sanzione ridotta al 23/03/2010 in base agli Articoli 132, 134, 26 e 46 RD in quanto presente anche ai fatti avvenuti al termine della gara

Michele Cellini sanzione ridotta al 23/01/2010 in base agli Articoli 134, 26 e 46 RD

Andrea Lupi, Maurizio Marchi e Nicola Galli sanzioni ridotte al 23/09/2009 in base agli Articoli 132 e 46 RD.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 3 settembre 2009.

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi  
Vasco Cipollini

**DELIBERE n°53/54 anno 2008/09**  
**Ricorrente: Consol Point**  
**Comitato UISP: PISTOIA**  
**gara del 27.07.2009**  
**C.U. n°44 del 29.07.09**

Ricorsi presentati dai tesserati della Soc. Consol Point e specificatamente dal Sig. Paolo Donnini, squalificato per mesi 40 in base agli Articoli 129, 136, e 26 RD, dal Sig. Daniel Wojciechowsky, squalificato per mesi 40 in base agli Articoli 129, 136 e 26 RD.

Ritengono entrambi, che le sanzioni siano sproporzionate in considerazione dei fatti accaduti.

In particolare il tesserato Donnini, pur riconoscendo che il proprio comportamento sia stato deprecabile e stigmatizzabile sotto il profilo etico, non riscontra atteggiamenti che possano essere assimilabili a gesti volutamente violenti nei confronti del DG; lo stesso, dicasi, per quanto concerne le dichiarazioni fatte, a propria discolpa, dal tesserato Wojciechowsky.

La Commissione, dopo aver ascoltato i tesserati in questione e il DG, che, di fatto, confermava quanto riportato sul referto, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Sul referto di gara, infatti, si menziona il Sig. Donnini come reo di varie offese e minacce verbali verso il DG accompagnate da un forte spinta con rincorsa che causava la caduta, senza conseguenze, del DG stesso. La Commissione Disciplinare d'Appello, pur ritenendo ingiustificabile il comportamento del suddetto tesserato, non lo ritiene inquadrabile, seppur al limite, in un atto deliberatamente violento; per quanto concerne il tesserato Wojciechowsky, il rapporto arbitrale parla di un comportamento offensivo, verbalmente minaccioso e più volte fermato dai propri compagni nel tentativo di arrivare nei pressi del DG e terminato con una spinta, senza alcuna conseguenza, nei confronti dell'Arbitro stesso. La Commissione, come nel caso del sopracitato Donnini, non riscontra nel comportamento del Sig. Wojciechowsky, alcun atteggiamento inquadrabile come atto di violenza.

PQM

Delibera di ridurre la squalifica al tesserato Donnini a mesi 16 in base agli Articoli 129, 132, 134 e 26 RD e di ridurre la sanzione al Sig. Wojciechowsky a mesi 10 in base agli Articoli 129, 132, 134 e 26 RD.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 3.09.2009

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi  
Renzo Carlesi  
Vasco Cipollini

**DELIBERA n° 55 anno 2008/09**  
**Ricorrente :Presidente Lega Calcio**  
**Comitato UISP : Lucca-Versilia**  
**Gara: Intimo Segreti-A.S. Mamma Enza del 12.05.2009**  
**C.U. n° 27 del 13.05.2009**

Il presidente della Lega Calcio UISP del Comitato Territoriale di Lucca-Versilia, Sig. Natale Barsotti, presenta formale ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara Intimo Segreti-A.S. Mamma Enza valevole per l'assegnazione del Titolo Sportivo di Campione Provinciale Calcio a 5 in quanto la Società Intimo Segreti ha utilizzato tesserati in palese violazione dell'Art. 16 Comma " C e F " RA.

In particolare:

- 1) Gabriele Dal Porto, risulta tesserato per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa del comitato di Massa dal 20/11/2008 e per la Soc. Intimo Segreti del comitato Lucca-Versilia dal 08/01/2009
- 2) Simone Zoppi, tesserato per la Soc. Grimaldi Caffè (comitato Massa) dal 20/11/2009, Intimo Segreti (Lucca-Versilia) dallo 08/01/2009, Soc. Il Lago (Massa) dal 30/03/2009 e per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa (Massa) dallo 06/05/2009
- 3) Giuseppe Polacci, tesserato per la Soc. Intimo Segreti dallo 05/12/2008 e per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa dallo 06/05/2009
- 4) Leonardo Pozzi, tesserato per la Soc. Cavalieri Beach Soccer ( Massa) dal 30/10/2008, per la Soc. Intimo Segreti dallo 08/01/2009 e per la Soc. Agenzia Antica Immobiliare Massa dal 29/05/2009
- 5) Nicola Ricci, tesserato per la Soc. Cucuracha (Massa) dal 28/11/2008 e per la Soc. Intimo Segreti dallo 08/01/2009
- 6) Giorgio Mainero, tesserato per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa dal 20/11/2008 e per la Soc. Intimo Segreti dallo 08/01/2009
- 7) Massimiliano Guidi, tesserato per la Soc. Intimo Segreti dallo 05/12/2008 e per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa dal 19/02/2009
- 8) Stefano Sodini, tesserato per la Soc. Intimo Segreti dallo 05/12/2008 e per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa dal 19/02/2009
- 9) Daniele Torre, tesserato per la Soc. Agenzia Immobiliare Antica Massa dal 20/11/2008 e per la Soc. Intimo Segreti dallo 08/01/2009.

La Commissione Disciplinare d'Appello ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

infligge la perdita della gara a tavolino per 0-5 con la conseguente revoca del titolo di Campioni Provinciali della Disciplina Calcio a 5.

I tesserati: Gabriele Dal Porto, Simone Zoppi, Giuseppe Polacci, Leonardo Pozzi, Nicola Ricci, Giorgio Mainero, Massimiliano Guidi, Stefano Sodini e Daniele Torre, rei della violazione dell'Art. 22 RA, sono sanzionati con una squalifica di mesi 3, a far data dalla pubblicazione della suddetta delibera sul Comunicato Ufficiale Regionale, in base all'Art.139 RD.



Per quanto concerne il tesserato Antonio Sassolini, che in qualità di dirigente accompagnatore permetteva l'utilizzo dei sopracitati atleti si applica una sanzione di mesi 6 in base all'Art. 144 RD che inizierà a scontare dalla pubblicazione di suddetta delibera sul Comunicato Ufficiale Regionale.

Si restituisce la cauzione di cui all'art. 77 R.D.

Così deciso in Prato lo 03 settembre 2009

Lega Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici:

David Carlesi

Renzo Carlesi

Vasco Cipollini

**UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO**  
**Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)**

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
	e-mail <a href="mailto:calcio@uisparezzo.it">calcio@uisparezzo.it</a>	
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
	e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	
EMPOLI	Tel. 0571 72131 - Fax. 0571.700293	Via Bardini 18, 50053 Empoli (FI)
	e-mail <a href="mailto:calcio@empoliuisp.it">calcio@empoliuisp.it</a>	
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
	e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
	e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
	e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759	Via Ravel 19, 58100 Grosseto
	e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	
LIVORNO	Tel. 0586 887433 - Fax. 0586 894332	Via Paretti 8, 57122 Livorno
	e-mail <a href="mailto:calcio.livorno@uisp.it">calcio.livorno@uisp.it</a>	
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
	e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137	Via L. Repaci 1 55049 Viareggio (LU)
	e-mail <a href="mailto:luccaversilia@uisp.it">luccaversilia@uisp.it</a>	
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
	e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@inwind.it">uispgarfagnana@inwind.it</a>	
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086	Via Alberica 6, 54100 MASSA
	e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
	e-mail <a href="mailto:uisppio@infol.it">uisppio@infol.it</a>	
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
	e-mail <a href="mailto:legacalcio.pisa@uisp.it">legacalcio.pisa@uisp.it</a>	
PISTOIA	Tel. 0573 23082 - Fax. 0573 22208	Via Bastione Me12eo 80, zona S. Agostino, 51100 PISTOIA
	e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	
VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
	e-mail <a href="mailto:uisp@pistoia.it">uisp@pistoia.it</a>	
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
	e-mail <a href="mailto:calcio@uisprato.it">calcio@uisprato.it</a>	
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
	e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	
VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
	e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	
VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
	e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347	Via Sacco e Vanzetti 29, 56025 Pontedera (PI)
	e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	
VALDICECINA	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
	e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispcecina.it">legacalcio@uispcecina.it</a>	
ZONA DEL CUIOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
	e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	